SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma **Anno 136° — Numero 34**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 10 febbraio 1995** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

RINNOVO ABBONAMENTI «GAZZETTA UFFICIALE»

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ha dato inizio alla campagna abbonamenti alla *Gazzetta Ufficiale* per l'anno 1995.

Sono stati predisposti appositi bollettini di c/c postale che saranno inviati direttamente al domicilio di tutti gli abbonati 1994.

Per facilitare il rinnovo degli abbonamenti stessi ed evitare ritardi e/o disguidi, si prega di utilizzare esclusivamente uno di tali bollettini (il «premarcato» nel caso in cui non si abbiano variazioni, il «predisposto» negli altri casi) evitando, se possibile, altre forme di versamento.

Eventuali maggiori chiarimenti possono essere richiesti telefonicamente ai numeri (06) 85082149 - 85082221.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 gennaio 1995.

Scioglimento del consiglio comunale di Roccastrada.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel comune di Roccastrada (Grosseto), a causa delle dimissioni presentate da diciotto consiglieri su trenta assegnati dalla legge, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Roccastrada (Grosseto) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Vincenzo Petrucci è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 17 gennaio 1995

SCÀLFARO

MARONI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Roccastrada (Grosseto) — al quale la legge assegna trenta membri — si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, in data 23 novembre 1994, da diciotto consiglieri.

Il prefetto di Grosseto, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 3716/Gab. del 12 dicembre 1994, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il nominale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo stata superata la soglia di depauperamento oltre la quale il consiglio non può rinnovarsi per surrogazione, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Roccastrada (Grosseto) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Vincenzo Petrucci.

Roma, 9 gennaio 1995

Il Ministro dell'interno: MARONI

95A0711

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 gennaio 1995.

Scioglimento del consiglio comunale di Gallinaro.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel comune di Gallinaro (Frosinone), a causa delle dimissioni presentate da otto consiglieri su quindici assegnati dalla legge, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Gallinaro (Frosinone) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Giuseppe Lolli è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 17 gennaio 1995

SCÀLFARO

MARONI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Gallinaro (Frosinone) — al quale la legge assegna quindici membri — si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, in data 3 dicembre 1994, da sette consiglieri, che si aggiungono a quelle presentate, in data 27 settembre 1994, da un altro membro del corpo consiliare.

Il prefetto di Frosinone, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 13.13.40/4259/Gab. del 6 dicembre 1994, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo stata superata la soglia di depauperamento oltre la quale il consiglio non può rinnovarsi per surrogazione, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Gallinaro (Frosinone) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Giuseppe Lolli.

Roma, 9 gennaio 1995

Il Ministro dell'interno: MARONI

95A0712

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 gennaio 1995.

Scioglimento del consiglio comunale di Podenzano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel comune di Podenzano (Piacenza), a causa delle dimissioni presentate da undici consiglieri su venti assegnati dalla legge, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Podenzano (Piacenza) è sciolto.

Art. 2.

Il rag. Loretiana Bevilacqua è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 17 gennaio 1995

SCÀLFARO

MARONI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Podenzano (Piacenza) — al quale la legge assegna venti membri — si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, in data 11 novembre 1994, da dieci consiglieri, che si aggiungono alle precedenti dimissioni di un altro membro del civico consesso, presentate il 5 novembre 1994.

Il prefetto di Piacenza, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 2193/Gab. del 12 novembre 1994, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo stata superata la soglia di depauperamento oltre la quale il consiglio non può rinnovarsi per surrogazione, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Podenzano (Piacenza) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del rag. Loretiana Bevilacqua.

Roma, 9 gennaio 1995

Il Ministro dell'interno: MARONI

95A0713

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 gennaio 1995.

Scioglimento del consiglio comunale di Boscoreale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Boscoreale (Napoli), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 6 giugno 1993, è composto dal sindaco e da venti membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni presentate da undici consiglieri, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Boscoreale (Napoli) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Antonio Amato è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 17 gennaio 1995

SCÀLFARO

MARONI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Boscoreale (Napoli), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 6 giugno 1993, composto dal sindaco e da venti consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, in data 25 novembre 1994, da undici membri del corpo consiliare.

Il prefetto di Napoli, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nel contempo, con provvedimento numero 013937/Gab./EE.LL. del 29 novembre 1994, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo stata superata la soglia di depauperamento oltre la quale il consiglio non può rinnovarsi per surrogazione, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Boscoreale (Napoli) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Antonio Amato.

Roma, 9 gennaio 1995

Il Ministro dell'interno: MARONI

95A0714

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 gennaio 1995.

Scioglimento del consiglio comunale di Colobraro.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel comune di Colobraro (Matera), a causa delle dimissioni presentate da tre consiglieri su quindici assegnati dalla legge e della precedente dichiarazione di decadenza di altri nove componenti del civico consesso disposta dal tribunale di Matera, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Colobraro (Matera) è sciolto.

Art. 2.

Il rag. Francesco Laganà è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 17 gennaio 1995

SCÀLFARO

MARONI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Colobraro (Matera) — al quale la legge assegna quindici membri — si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, in data 9 dicembre 1994, da tre consiglieri, che si aggiungono alla dichiarazione di decadenza di altri nove componenti del civico consesso, disposta dal tribunale di Matera con sentenza del 15 settembre 1994, confermata dalla corte di appello di Potenza in data 7 dicembre 1994.

Il prefetto di Matera, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 5356/13.12/Gab. del 14 dicembre 1994, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo stata superata la soglia di depauperamento oltre la quale il consiglio non può rinnovarsi per surrogazione, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Colobraro (Matera) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del rag. Francesco Laganà.

Roma, 9 gennaio 1995

Il Ministro dell'interno: MARONI

95A0715

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 25 ottobre 1994, n. 761.

Regolamento per l'istituzione del servizio di controllo interno.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, concernente la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 e, in particolare, l'art. 20 nel testo sostituito dall'art. 6 del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, concernente il riordinamento del Ministero della sanità, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera *h)*, della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 febbraio 1994, n. 196, concernente il regolamento per il riordinamento del Ministero della sanità;

Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato, reso nell'adunanza generale del 4 luglio 1994;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata con nota n. 100/55.04/8780 del 25 ottobre 1994;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. È istituito il servizio di controllo interno, posto alle dirette dipendenze del Ministro, in posizione di autonomia.

Art. 2.

1. Il servizio di controllo ha il compito di verificare, mediante valutazioni comparative dei costi e dei rendimenti, la realizzazione degli obiettivi, la corretta ed economica gestione delle risorse attribuite ed introitate, nonché l'imparzialità ed il buon andamento dell'azione amministrativa. In particolare:

a) accerta la rispondenza di risultati dell'attività amministrativa alle prescrizioni ed agli obiettivi stabiliti in disposizioni normative e nelle direttive emanate dal Ministro e ne verifica l'efficienza, l'efficacia e l'economicità, nonché la trasparenza, l'imparzialità ed il buon andamento anche per quanto concerne la rispondenza dell'erogazione dei trattamenti economici accessori alla normativa di settore ed alle direttive del Ministro;

b) svolge il controllo di gestione sull'attività amministrativa dei dipartimenti, dei servizi e delle altre unità organizzative e riferisce al Ministro sull'andamento della gestione evidenziando le cause dell'eventuale mancato raggiungimento dei risultati con la proposizione dei possibili rimedi e la segnalazione delle irregolarità eventualmente riscontrate;

c) stabilisce annualmente, anche su indicazione del Ministro e d'intesa, ove possibile, con i responsabili dei dipartimenti, dei servizi e delle altre unità organizzative i parametri e gli indici di riferimento del controllo sull'attività amministrativa.

2. Il servizio di controllo ha accesso ai documenti amministrativi e può richiedere ai dipartimenti, ai servizi ed alle altre unità organizzative, oralmente o per iscritto, qualsiasi atto o notizia e può effettuare e disporre ispezioni ed accertamenti diretti.

3. I risultati dell'attività del servizio sono riferiti trimestralmente al dirigente generale competente ed al Ministro.

Art. 3.

1. Alla direzione del servizio è preposto un collegio, denominato collegio per il controllo interno, composto da tre membri nominati con decreto del Ministro di cui uno, che assume la funzione di presidente, scelto tra i magistrati amministrativi e contabili o fra gli avvocati dello Stato e gli altri due scelti fra i dirigenti generali del ruolo del Ministero della sanità.

2. Sono assegnati al servizio sei dirigenti dei ruoli del Ministero della sanità oltre ad un nucleo appartenente alle diverse qualifiche funzionali in numero non superiore alle quindici unità.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 25 ottobre 1994

Il Ministro: COSTA

Visto, *il Guardasigilli:* BIONDI
Registrato alla Corte dei conti il 31 gennaio 1995
Registro n. 1 Sanità, foglio n. 26

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle

pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il D.Lgs. n. 29/1993 reca: «Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421». Si trascrive il testo del relativo art. 20, come sostituito dall'art. 6 del D.Lgs. 18 novembre 1993, n. 470:

«Art. 20 (*Verifica dei risultati. Responsabilità dirigenziali*). — 1. I dirigenti generali ed i dirigenti sono responsabili del risultato dell'attività svolta dagli uffici ai quali sono preposti, della realizzazione dei programmi e dei progetti loro affidati in relazione agli obiettivi dei rendimenti e dei risultati della gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, incluse le decisioni organizzative e di gestione del personale. All'inizio di ogni anno, i dirigenti presentano al direttore generale, e questi al Ministro, una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente.

2. Nelle amministrazioni pubbliche, ove già non esistano, sono istituiti servizi di controllo interno, o nuclei di valutazione, con il compito di verificare, mediante valutazioni comparative dei costi e dei rendimenti, la realizzazione degli obiettivi, la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche, l'imparzialità ed il buon andamento dell'azione amministrativa. I servizi o nuclei determinano almeno annualmente, anche su indicazione degli organi di vertice, i parametri di riferimento del controllo.

3. Gli uffici di cui al comma 2 operano in posizione di autonomia e rispondono esclusivamente agli organi di direzione politica. Ad essi è attribuito, nell'ambito delle dotazioni organiche vigenti, un apposito contingente di personale. Può essere utilizzato anche personale già collocato fuori ruolo. Per motivate esigenze, le amministrazioni pubbliche possono altresì avvalersi di consulenti esterni, esperti in tecniche di valutazione e nel controllo di gestione.

4. I nuclei di valutazione, ove istituiti, sono composti da dirigenti generali e da esperti anche esterni alle amministrazioni. In casi di particolare complessità, il Presidente del Consiglio può stipulare, anche cumulativamente per più, amministrazioni, convenzioni apposite con soggetti pubblici o privati particolarmente qualificati.

5. I servizi e nuclei hanno accesso ai documenti amministrativi e possono richiedere, oralmente o per iscritto, informazioni agli uffici pubblici. Riferiscono trimestralmente sui risultati della loro attività agli organi generali di direzione. Gli uffici di controllo interno delle amministrazioni territoriali e periferiche riferiscono altresì ai comitati di cui al comma 6.

6. I comitati provinciali delle pubbliche amministrazioni e i comitati metropolitani di cui all'art. 18 del decreto-legge 24 novembre 1990, n. 344, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 gennaio 1991, n. 21, e al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 giugno 1992, si avvalgono degli uffici di controllo interno delle amministrazioni territoriali e periferiche.

7. All'istituzione degli uffici di cui al comma 2 si provvede con regolamenti delle singole amministrazioni da emanarsi entro il 1° febbraio 1994. È consentito avvalersi, sulla base di apposite convenzioni, di uffici già istituiti in altre amministrazioni.

8. Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri e per le amministrazioni che esercitano competenze in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia, le operazioni di cui al comma 2 sono effettuate dal Ministro per i dirigenti e dal Consiglio dei Ministri per i dirigenti generali. I termini e le modalità di attuazione del procedimento di verifica dei risultati da parte del Ministro competente e del Consiglio dei Ministri sono stabiliti rispettivamente con regolamento ministeriale e con decreto del Presidente della Repubblica da adottarsi entro sei mesi, ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

9. L'inosservanza delle direttive e i risultati negativi della gestione finanziaria tecnica e amministrativa comportano, in contraddittorio, il collocamento a disposizione per la durata massima di un anno, con conseguente perdita del trattamento economico accessorio connesso alle funzioni. Per le amministrazioni statali tale provvedimento è adottato dal Ministro ove si tratti di dirigenti e dal Consiglio dei Ministri ove si tratti di dirigenti generali. Nelle altre amministrazioni, provvedono gli organi amministrativi di vertice. Per effetto del collocamento a disposizione non si può procedere a nuove nomine a qualifiche dirigenziali. In caso di responsabilità particolarmente grave o reiterata, nei confronti dei dirigenti generali o equiparati, può essere disposto — in contraddittorio — il collocamento a riposo per ragioni di servizio, anche se non sia mai stato in precedenza disposto il collocamento a disposizione; nei confronti dei dirigenti si applicano le disposizioni del codice civile.

10. Restano ferme le disposizioni vigenti in materia di responsabilità penale, civile amministrativo-contabile e disciplinare previste per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche.

11. Restano altresì ferme le disposizioni vigenti per il personale delle qualifiche dirigenziali delle forze di polizia, delle carriere diplomatica e prefettizia e delle Forze armate».

— Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello steso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

95G0054

DECRETO 12 gennaio 1995.

Riconoscimento dell'acqua minerale naturale Zeus di Campo di Giove.

IL DIRETTORE GENERALE REGGENTE DEI SERVIZI IGIENE PUBBLICA

Vista l'istanza con la quale la società Zeus Minerale Quelle Italia S.p.a., con sede in Campo di Giove, via Valle Romana n. 6, ha chiesto il riconoscimento della qualifica di acqua minerale naturale, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, dell'acqua da denominarsi «Zeus» che sgorga da una sorgente denominata «Mandrini» nell'ambito del permesso di ricerca «Mandrini - S. Antonio - Fossa Perazzette Salere» sita nel territorio del comune di Campo di Giove (L'Aquila);

Visto il regio decreto 28 settembre 1919, n. 1924;

Visto il decreto ministeriale 20 gennaio 1927;

Visto il decreto del Capo del Governo 7 novembre 1939, n. 1858;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542;

Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1993;

Visto il sopra richiamato decreto legislativo n. 105/1992;

Visto il parere della quarta sezione del Consiglio superiore di sanità nella seduta del 26 maggio 1993;

Vista la concessione mineraria rilasciata alla ditta Zeus con decreto della regione Abruzzo n. 854 del 20 luglio 1994;

Esaminata la documentazione allegata all'istanza;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Decreta:

Art. 1.

È riconosciuta la qualifica di acqua minerale naturale, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, dell'acqua denominata «Zeus» che sgorga da una sorgente denominata «Mandrini» nell'ambito del permesso di ricerca «Mandrini - S. Antonio - Fossa Perazzette Salere» sita nel territorio del comune di Campo di Giove (L'Aquila).

Art. 2.

Le indicazioni per le relative etichette sono le seguenti: «Può avere effetti diuretici e favorire la digestione».

Art. 3.

Il presente decreto sarà notificato alla ditta richiedente ed inviato in copia al presidente della giunta regionale competente per territorio per i provvedimenti di cui all'art. 5 del decreto legislativo n. 105/1992.

Roma, 12 gennaio 1995

Il direttore generale reggente: D'ALBA

95A0640

MINISTERO DELLA SANITÀ

COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO

PROVVEDIMENTO 28 novembre 1994.

Criteri per la dispensazione gratuita dei medicinali.

LA COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO

Visto l'art. 3, comma 3, del decreto-legge 29 ottobre 1994, n. 603, il quale stabilisce che «Qualora un assistito del Servizio sanitario nazionale abbia assoluta necessità, in ragione della particolare patologia cronica o di lunga durata della quale soffre, di essere trattato con i medicinali di cui alla lettera *c)* dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, l'unità sanitaria locale competente provvede alla dispensazione gratuita dei medicinali, purché l'assoluta necessità del trattamento sia stata riconosciuta dalla stessa unità sanitaria locale, in conformità dei criteri che saranno a tal fine adottati dalla commissione unica del farmaco entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto», precisando, poi, che «La spesa complessiva non può superare l'importo massimo di lire 76 miliardi, detto limite è riferito a ciascuna regione in proporzione alla popolazione residente»;

Rilevato che nuove acquisizioni scientifiche di efficacia e/o modificazioni del rapporto costo/beneficio possono consentire una riclassificazione dei farmaci nelle diverse fasce e che nuove limitazioni o indicazioni all'uso dei farmaci possono essere affrontate «nelle note» alla classificazione operata ai sensi del citato art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993;

Ritenuto che, la dizione «particolare patologia cronica o di lunga durata», utilizzata nel richiamato art. 3, comma 3, del decreto-legge n. 603/1994, sia da riferire non solo al tipo di patologia, ma soprattutto alla gravità con cui una patologia si manifesta nel singolo individuo, e che pertanto non sia utile l'adozione di nuove classificazioni nosologiche identificatrici di forme morbose;

Ritenuto, altresì che «l'assoluta necessità sia da riferire all'opportunità di garantire all'individuo il maggior grado di salute fisica e psichica»;

Dispone:

Art. 1.

Le regioni nell'ambito della somma complessiva assegnata di lire 76 miliardi dettano alle unità sanitarie locali le modalità al fine di garantire al cittadino l'assistenza nelle situazioni di cui al comma 3 delle premesse con la dispensazione dei farmaci altrimenti previsti a completo carico dell'assistito.

Resta a carico dell'assistito la quota fissa per ricette nel limite e con le modalità previste dalla normativa vigente.

Art. 2.

Ai fini della dispensazione gratuita dei medicinali di cui alla lettera *c)*, dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 3, del decreto-legge 29 ottobre 1994, n. 603, e in relazione a quanto previsto dal precedente art. 1, si dovrà tenere conto della:

1) eccezionalità del caso clinico con riferimento alla gravità o rarità con cui la patologia si manifesta nel singolo paziente;

2) impossibilità di alternative terapeutiche;

3) disponibilità di riferimento bibliografico;

4) esiguità della somma disponibile indicativa della rarità che deve caratterizzare questo tipo di intervento.

Art. 3.

Ogni tre mesi le regioni inviano alla Commissione unica del farmaco comunicazione dei casi di dispensazione indicando in sigla il malato, la diagnosi, il farmaco, la posologia e la durata del trattamento.

Il presente provvedimento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 novembre 1994

Il Ministro della sanità
Presidente della Commissione
unica del farmaco
COSTA

Registrato alla Corte dei conti il 26 gennaio 1995
Registro n. 1 Sanità, foglio n. 23

95A0724

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 30 dicembre 1994.

Rivalutazione annuale dell'assegno vitalizio per i cavalieri dell'ordine di Vittorio Veneto.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 2 della legge 15 dicembre 1990, n. 417, concernente l'aumento dell'assegno vitalizio per i cavalieri dell'ordine di Vittorio Veneto, che prevede la rivalutazione annuale del predetto assegno vitalizio in misura pari alla percentuale della svalutazione monetaria accertata per la rivalutazione della dinamica del costo della vita e dei salari per le pensioni del fondo obbligatorio dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Visto l'art. 11, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, che prevede, con decorrenza dal 1994, l'applicazione degli aumenti a titolo di perequazione automatica delle pensioni previdenziali ed assistenziali sulla base dell'adeguamento al costo vita con cadenza annuale ed effetto dal 1° novembre di ciascun anno;

Vista la comunicazione dell'Istituto nazionale di statistica dalla quale risulta che la variazione percentuale dell'indice del costo della vita, di cui all'art. 19 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni, ivi compreso quanto stabilito all'art. 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, accertata per l'anno 1994, è risultata pari a + 4,0%;

Visto il decreto interministeriale 20 novembre 1994 (*Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 28 dicembre 1994) che ha determinato la percentuale di variazione per il calcolo dell'aumento di perequazione delle pensioni per l'anno 1994 in misura pari a + 4,0% dal 1° novembre;

Considerata la necessità di stabilire per l'anno 1995 la percentuale dell'indice di rivalutazione dell'assegno sopraindicato;

Decreta:

Art. 1.

La percentuale di aumento, con decorrenza 1° gennaio 1995, per la rivalutazione dell'assegno vitalizio di cui all'art. 1 della legge 15 dicembre 1990, n. 417, è determinata in misura pari a + 4,0%.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 dicembre 1994

Il Ministro: DINI

95A0651

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

DECRETO 28 dicembre 1994.

Determinazione delle caratteristiche dell'aeroporto di Legnago.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

Visto il codice della navigazione approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;

Vista la legge 4 febbraio 1963, n. 58, che apporta modifiche e aggiunta agli articoli dal 714 al 717 del codice della navigazione;

Ritenuta la necessità di stabilire ai sensi dell'art. 714-*bis* del codice della navigazione la direzione e la lunghezza di atterraggio nonché il livello medio sia dell'aeroporto che dei tratti di perimetro corrispondenti alle direzioni di atterraggio dell'aeroporto di Legnago;

Considerato altresì che occorre indicare se l'aeroporto è aperto o meno al traffico strumentale e notturno;

Decreta:

Le caratteristiche prescritte dall'art. 714-*bis* del codice della navigazione sono determinate relativamente all'aeroporto di Legnago come segue:

direzione di atterraggio: 160-340;

lunghezza di atterraggio: m 610;

livello medio dell'aeroporto: m 9 s.l.m.;

livello medio dei tratti di perimetro corrispondenti alle direzioni di atterraggio:

testata 16: m 9 s.l.m.;

testata 34: m 9 s.l.m.

L'aeroporto non è aperto al traffico strumentale notturno.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 dicembre 1994

Il Ministro: FIORI

95A0652

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 18 gennaio 1995.

Iscrizione nella tariffa di vendita al pubblico di nuovi tipi di fiammiferi.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visti gli articoli 5 e 6 della legge 13 maggio 1983, n. 198, recante l'adeguamento alla normativa comunitaria della disciplina concernente i monopoli del tabacco lavorato e dei fiammiferi;

Visto l'art. 2 del decreto ministeriale 8 giugno 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 180 del 2 luglio 1983, che detta norme per il funzionamento del comitato di cui all'art. 5 della citata legge n. 198/1983;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, relativo all'istituzione dell'imposta sul valore aggiunto, e successive modificazioni;

Visto l'art. 29 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, coordinato con la legge di conversione 29 ottobre 1993, n. 427, che disciplina, tra l'altro, l'applicazione dell'imposta di fabbricazione sui fiammiferi di produzione nazionale o di provenienza comunitaria;

Visto il decreto ministeriale 22 dicembre 1958, registrato alla Corte dei conti il 2 febbraio 1959, registro n. 3 Finanze, foglio n. 89, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 43 del 20 febbraio 1959, recante le caratteristiche delle marche contrassegno per fiammiferi, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 16 aprile 1987, registrato alla Corte dei conti il 27 maggio 1987, registro n. 24 Finanze, foglio n. 44, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 135 del 12 giugno 1987, relativo all'iscrizione nella tariffa di vendita di un nuovo tipo di condizionamento di fiammiferi denominati «Maxi-Box»;

Visto il decreto ministeriale 21 maggio 1992, registrato alla Corte dei conti il 28 maggio 1992, registro n. 37 Finanze, foglio n. 384, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 129 del 3 giugno 1992, con il quale l'aggio di vendita al pubblico dei fiammiferi è stato fissato nella misura del 10 per cento;

Visto il decreto ministeriale 15 luglio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 189 del 13 agosto 1994, concernente la determinazione delle aliquote d'imposta di fabbricazione sui fiammiferi con decorrenza 1° luglio 1994;

Visto il decreto ministeriale 4 luglio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 216 del 15 settembre 1994, concernente le condizioni e le modalità di applicazione dell'imposta di fabbricazione sui fiammiferi di provenienza comunitaria;

Vista la richiesta di iscrizione in tariffa di nuovi tipi di fiammiferi, effettuata dal Consorzio industrie fiammiferi, con sede in Roma, via delle Tre Madonne, 12;

Viste le proposte presentate in data 4 ottobre 1994 dell'anzidetto Comitato di cui all'art. 5 della legge n. 198/1983;

Riconosciuta la necessità, rappresentata dal suddetto Comitato, di procedere all'iscrizione in tariffa di nuovi tipi di fiammiferi denominati «Fiammiferone S/50», «Maxi-Box SL/250» e «Cucina S/60»;

Decreta:

Art. 1.

Sono iscritti nella tariffa di vendita al pubblico, tre nuovi tipi di condizionamenti di fiammiferi, denominati «Fiammiferone S/50», «Maxi-Box SL/250» e «Cucina S/60» le cui caratteristiche sono così determinate:

a) Scatola di cartoncino a tiretto passante, contenente 50 fiammiferi di legno paraffinati amorfi denominata «Fiammiferone S/50»:

Caratteristiche dei fiammiferi:

lunghezza senza capocchia: mm 94;

lunghezza con capocchia: mm 95,5;

sezione del fuscello: mm 2,75 × 2,75;

capocchie accendibili solo su striscia impregnata di fosforo amorfo;

tolleranza massima misure: 2%.

Caratteristiche della scatola:

dimensioni esterne: mm 110 × 19,8 × 64,8;

grammatura cartoncino: gr 350 al mq;

ruvido: una striscia di mm 110 × 15;

tolleranza del contenuto: 4%.

b) Scatola di cartoncino a tiretto passante, contenente 250 fiammiferi di legno paraffinati amorfi denominata «Maxi-Box SL/250»:

Caratteristiche dei fiammiferi:

dimensioni uguali a quelle indicate per il tipo «Maxi-Box», iscritto in tariffa con decreto ministeriale 16 aprile 1987 già citato nelle premesse;

fiammiferi con capocchia di sicurezza accendibili soltanto su striscia al fosforo amorfo.

Caratteristiche della scatola:

dimensioni esterne: mm 120 × 66 × 25;

grammatura cartoncino: gr 385/430 al mq;

striscia per l'accensione con fosforo amorfo sui due lati;

tolleranza del contenuto: 4%.

c) Scatola di cartoncino a tiretto passante, contenente 60 fiammiferi di legno paraffinati amorfi, tipo cucina, denominata «Cucina»:

Caratteristiche dei fiammiferi:

fuscelli di legno impregnati di sostanza ignifugante e paraffinati;

lunghezza senza capocchia: mm 55;

lunghezza con capocchia: mm 56;

sezione del fuscello: mm 2,25 × 2,25;

capocchie accendibili solo su striscia impregnata di fosforo amorfo;

tolleranza massima misure: 2%.

Caratteristiche della scatola:

dimensioni esterne: mm 70 × 17 × 53;

grammatura cartoncino: gr 350 al mq;

ruvido: 2 strisce di mm 62 × 10;

tolleranza del contenuto: 4%.

Il prezzo di vendita al pubblico per i suddetti nuovi tipi di fiammiferi e le relative aliquote d'imposta di fabbricazione sono stabiliti nelle misure indicate negli articoli 2 e 3 del presente decreto le caratteristiche comuni delle marche contrassegno per i fiammiferi di cui all'art. 1, paragrafo I, del decreto ministeriale 22 dicembre 1958, citato nelle premesse, valgono anche per le marche contrassegno da applicare su ciascun condizionamento di «Fiammiferone S/50», «Maxi-Box SL/250» e «Cucina S/60».

All'art. 1, paragrafo II, dello stesso decreto ministeriale 22 dicembre 1958, e successive modificazioni, sono aggiunti i seguenti numeri:

45) colore «giallo», con legenda «Fiammiferone» in basso, per la scatola di cartoncino con 50 fiammiferi di legno paraffinato amorfo denominati «Fiammiferone S/50»;

46) colore «giallo», con legenda «Cucina» in basso, per la scatola di cartoncino con 60 fiammiferi di legno paraffinato amorfo denominati «Cucina S/60».

Fino a quando non sarà possibile disporre delle specifiche marche contrassegno di cui ai due commi precedenti, possono essere applicate sui nuovi tipi di fiammiferi «Fiammiferone S/50» e «Cucina S/60» le marche indicate nel decreto ministeriale 20 giugno 1983 e inserite nell'art. 1, n. 33, del ripetuto decreto ministeriale 22 dicembre 1958.

La marca contrassegno da applicare sulla scatola di «Maxi-Box SL/250» è quella di colore «rosso violaceo», indicata all'art. 1, n. 43, del decreto ministeriale 16 aprile 1987, già citato nelle premesse.

Art. 2.

Il prezzo di vendita al pubblico dei fiammiferi è stabilito come segue:

1. Scatola di cartone con 50 fiammiferi di legno paraffinati amorfi, denominati «Fiammiferone S/50» . . . . L. 2.000
2. Scatola di cartone con 250 fiammiferi di legno paraffinati amorfi, denominati «Maxi-Box SL/250» . . . . » 1.000
3. Scatola di cartone con 60 fiammiferi di legno paraffinato amorfi, denominati «Cucina S/60» . . . . L. 250

Art. 3.

Le aliquote di imposta di fabbricazione sui fiammiferi sono stabilite nelle misure di seguito indicate unitamente all'imposta sul valore aggiunto dovuta per singolo condizionamento:

Tipo di fiammiferi	Imposta di fabbricazione Lire	Imposta sul valore aggiunto Lire
1. Scatola di cartone con 50 fiammiferi di legno paraffinati amorfi, denominati «Fiammiferone S/50» . . .	461	319
2. Scatola di cartone con 250 fiammiferi di legno paraffinati amorfi, denominati «Maxi-Box SL/250»	166,90	159,50
3. Scatola di cartone con 60 fiammiferi di legno paraffinati amorfi, denominati «Cucina S/60»	61,13	39,87

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 gennaio 1995

Il Ministro: TREMONTI

95A0727

DECRETO 21 gennaio 1995.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio tecnico erariale di Reggio Emilia.

IL DIRETTORE GENERALE DEL DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, con la legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Vista la nota dell'ufficio tecnico erariale di Reggio Emilia n. 6/10536 del 27 dicembre 1994 con la quale è stata comunicata la causa ed il periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio;

Ritenuto che il mancato o irregolare funzionamento del citato ufficio è da attribuirsi a problemi al disco «0» che gestisce il sistema Vax;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale, che ha causato il mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio, creando disagi anche ai contribuenti;

Considerato che, ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

Decreta:

Il periodo di mancato o irregolare funzionamento del sottoindicato ufficio è accertato come segue:

I GIORNI 20 E 23 DICEMBRE 1994

Regione Emilia-Romagna:

ufficio tecnico erariale di Reggio Emilia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma. 21 gennaio 1995

p. *Il direttore generale:* COLICA

95A0726

DECRETO 23 gennaio 1995.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento della conservatoria dei registri immobiliari di Novi Ligure.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, con la legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Vista la nota della direzione compartimentale del territorio per il Piemonte, la Valle d'Aosta e la Liguria n. 10975 del 18 novembre 1994 con la quale è stata comunicata la causa ed il periodo di mancato o irregolare funzionamento della conservatoria dei registri immobiliari di Novi Ligure;

Ritenuto che il mancato o irregolare funzionamento del citato ufficio è da attribuirsi allo sciopero del personale verificatosi il 14 ottobre 1994;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale, che ha causato il mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio, creando disagi anche ai contribuenti;

Considerato che, ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

Decreta:

Il periodo di mancato o irregolare funzionamento del sottoindicato ufficio è accertato come segue:

IL GIORNO 14 OTTOBRE 1994

Regione Piemonte:

conservatoria dei registri immobiliari di Novi Ligure.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 gennaio 1995

p. *Il direttore generale:* COLICA

95A0725

CIRCOLARI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI E MINISTERO DELL'INTERNO

CIRCOLARE 3 febbraio 1995, n. 485/MR. 32.

Legge 19 luglio 1991, n. 216, come integrata dalla legge 27 luglio 1994, n. 465, per interventi in favore dei minori soggetti a rischio di coinvolgimento in attività criminose. Piano contributi anno 1995 (art. 2 della legge).

Ai prefetti della Repubblica

Al commissario del Governo per la provincia di Bolzano

Al commissario del Governo per la provincia di Trento

Al presidente della giunta regionale della Valle d'Aosta

e, per conoscenza:

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali

Al Ministero di grazia e giustizia - Ufficio centrale per la giustizia minorile

Al Ministero delle finanze - Direzione generale del demanio

Al Ministero delle pubblica istruzione - Ufficio studi e programmazione

Al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dell'impiego

Ai commissari del Governo nelle regioni a statuto ordinario

Al commissario del Governo nella regione Friuli-Venezia Giulia

Al commissario dello Stato nella regione siciliana

Al rappresentante del Governo nella regione Sardegna

Al presidente della commissione di coordinamento nella Valle d'Aosta

Ai provveditori agli studi

Con circolare n. 672/MR. 32 del 28 aprile 1994, è stato avviato il quarto piano di ripartizione dei contributi finanziari per l'anno 1994.

Le numerose domande, documentate in progetti articolati, pervenute da enti pubblici e privati entro il 30 settembre dello stesso anno, come disposto dall'art. 2 della legge 27 luglio 1994, n. 465, che ha prorogato il termine del 30 giugno previsto dalla suddetta circolare, sono attualmente in corso di istruttoria, che sarà completata nel più breve tempo possibile.

Occorre ora dare corso al quinto piano, relativo all'anno 1995, per il quale la legge ha previsto uno stanziamento di 40 miliardi nel bilancio di previsione del Ministero dell'interno e di 10 miliardi in quello del Ministero di grazia e giustizia destinati, rispettivamente, ad interventi volti a tutelare e favorire la maturazione individuale e la socializzazione del soggetto di età minore (articoli 1 e 2) e di prevenzione della delinquenza, di risocializzazione nell'area penale minorile (art. 4) nel comune obiettivo di evitare situazioni di disagio, di devianza e di coinvolgimento dei minori in attività criminose.

Per l'area penale minorile provvede a parte, con altra circolare, il Ministero di grazia e giustizia.

Anche per quest'anno le ridotte risorse finanziarie impongono una rigorosa selezione dei progetti, tenendo conto di tre aspetti essenziali: le aree in cui saranno eseguiti, essendo necessario promuovere tali iniziative dove più alta è la tensione sociale; la qualità dei progetti medesimi; la capacità degli enti, dimostrata da precedenti esperienze, di essere in grado di portare a buon fine tutte le attività progettuali previste che, comportando determinati impegni finanziari, una volta assunti in base al contributo concesso, non debbono essere disattesi, in vista di concreti risultati. Sotto questo profilo assumono sempre più rilievo ed importanza i criteri per la ripartizione dei contributi ed i requisiti dei progetti di cui alle successive lettere *A)* e *C)*.

Tuttavia si è consapevoli che l'accertamento rigoroso di tutte le condizioni favorevoli all'accoglimento delle richieste, potrebbe rivelarsi procedura prolungata e laboriosa oltreché astratta in quanto priva di puntuali riscontri, ove non sia adeguatamente sostenuta dal contributo espresso in sede locale dalle prefetture che dispongono di tutti gli indicatori utili e costituiscono pertanto un osservatorio privilegiato per orientare le decisioni della commissione istitutiva presso la Presidenza del Consiglio. Si fa riferimento a titolo esemplificativo ad informazioni succinte che codeste prefetture potranno fornire sulla presenza nel territorio: di servizi socio-assistenziali, di progetti integrati per aree funzionali o geografiche coordinati tra pubblico e privato, di associazioni o enti particolarmente attivi nella conoscenza delle dinamiche che presiedono alla formazione di sacche di emarginazione ed abbiano in corso metodologie di verifica degli interventi svolti anche a distanza di tempo, con l'obiettivo di stimolare lo sviluppo di moduli comportamentali in contrasto al fenomeno della devianza minorile, degli indici di criminalità minorile, di abuso e maltrattamento sui minori, di dispersione scolastica e di quanto altro utile a caratterizzare il livello qualitativo delle condizioni di vita sul territorio. Con riferimento al problema della dispersione scolastica, ed in particolare al più specifico aspetto della evasione dall'obbligo scolastico, si segnala l'opportunità di attivare ogni proficua collaborazione con i provveditorati agli studi, per l'assunzione di indicatori sul fenomeno nel territorio e la individuazione prioritaria di contesti e di aree più degradate, nonché di iniziative e di interventi già assunti sulla base di indicazioni metodologiche ed operative fornite dal Ministero della pubblica istruzione con circolare n. 257, prot. 3767/DN del 9 agosto 1994.

Si riportano di seguito, in particolare i criteri e le modalità cui dovranno conformarsi le istanze di contributo.

A) CRITERI PER LA RIPARTIZIONE DEI CONTRIBUTI

È necessario rammentare che i criteri di ripartizione dei contributi sono stabiliti dall'apposita commissione di cui al comma 5, art. 2, della legge n. 216 e che potranno essere modificati di anno in anno, sulla base di nuove esigenze riscontrate sul territorio.

Per quanto riguarda i criteri relativi al piano 1995 si ribadiscono le indicazioni contenute nelle premesse confermando la necessità di concentrare gli interventi e di utilizzare le ridotte disponibilità finanziarie, in modo che le stesse risultino il più possibile produttive di risultati.

In coerenza con quanto sopra esposto e tenendo conto delle finalità della legge, si è ritenuto opportuno confermare, anche per il 1995, i criteri stabiliti dalla richiamata commissione per l'anno 1994 e che vengono di seguito riportati secondo un ordine di priorità. Saranno a tal fine presi in considerazione:

progetti relativi alle regioni notoriamente più a rischio, e cioè Campania, Puglia, Calabria, Sicilia, Sardegna;

progetti riguardanti minori nomadi ed immigrati;

progetti già finanziati nel 1993 e 1994 e che abbiano un effettivo carattere di continuità; questo carattere dovrà integrarsi, peraltro, con la validità dei progetti stessi che sarà rigorosamente accertata.

Oltre a questi, potranno essere esaminati progetti relativi ad aree metropolitane o a province nelle quali risultino gravi e documentate situazioni di devianza, di criminalità e di dispersione scolastica, anche in conseguenza di calamità naturali che hanno interessato il territorio nazionale, per le quali si renda indispensabile intervenire con progetti mirati.

Si richiama ancora una volta l'attenzione sull'intendimento della commissione di adottare — nell'esame dei progetti — un orientamento particolarmente selettivo; sarà per questo opportuno che le prefetture sottolineino con forza questo orientamento allo scopo di evitare la presentazione di progetti privi dei requisiti necessari e che non potranno essere presi in considerazione.

B) SOGGETTI DESTINATARI DEI CONTRIBUTI

Possono chiedere contributi per la realizzazione di progetti ed interventi in favore di minori esposti a rischio di delittuosità:

1) soggetti pubblici e privati (comuni, province, loro rispettivi consorzi, comunità montane, enti, organizzazioni di volontariato, associazioni, cooperative sociali) che abbiano già in corso iniziative e servizi per:

il sostegno alle famiglie con particolari difficoltà ove vivono minori a rischio o nelle quali occorre agevolare il loro reinserimento;

il sostegno di servizi sociali già in atto nei quartieri a rischio, gestiti direttamente dai comuni o in convenzione, nonché la realizzazione di attività diurna o serale, per tutto l'arco dell'anno, volta a facilitare l'assolvimento dell'obbligo scolastico, la formazione culturale e sportiva, l'espressione creativa e le attività sociali;

l'accoglienza di minori che vivono in uno stato di trascuratezza e di pericolo;

2) soggeti pubblici (comuni, province, consorzi e comunità montane) che intendano avviare nuove iniziative fra quelle indicate al punto 1.

A conferma e a parziale modifica di quanto già esposto nella circolare dello scorso anno, si precisa che possono produrre istanze:

gli enti ecclesiastici, per progetti già in corso, purché coerenti con le finalità di cui all'art. 1 della legge n. 261/91;

le unità sanitarie locali — non espressamente indicate nell'art. 2 della legge — per progetti già avviati o che debbano ancora concludersi;

i soggetti privati, sempre che risultino costituiti da almeno due anni e per iniziative e servizi già in atto.

C) CONTENUTO E REQUISITI DEI PROGETTI E DESTINAZIONE DEI CONTRIBUTI

1) *Contenuto e requisiti dei progetti.*

Le domande che potranno essere ammesse a contributo dovranno contenere progetti finalizzati agli obiettivi indicati dall'art. 1, lettere *a), b), c)* e *d)*, della legge n. 216/91. Per ciascuna di queste possibili tipologie di intervento si forniscono le seguenti indicazioni.

a) Attività di accoglienza di minori per i quali si sia reso necessario l'allontanamento temporaneo dall'ambito familiare.

Essa deve:

avere dimensioni tali da garantire che ciascun minore sia seguito individualmente, nel pieno rispetto della sua personalità. Saranno pertanto privilegiate le soluzioni di tipo familiare;

operare in stretto collegamento col servizio sociale, con l'autorità scolastica (organi scolastici locali, ad esempio direzioni di circolo) o con l'autorità giudiziaria;

essere in grado di proporre al minore modelli validi, che ne sviluppino l'autonomia di giudizio e di iniziativa;

essere orientata verso il recupero del rapporto familiare attraverso il mantenimento dei contatti, il più possibile efficaci, tra minore, genitori e familiari;

valorizzare e ricercare il massimo collegamento sul territorio con enti pubblici.

b) Interventi a sostegno della famiglia.

Queste iniziative debbono essere volte ad affrontare e superare le difficoltà che hanno determinato le situazioni a rischio, per le quali può essersi reso necessario l'allontanamento temporaneo del minore.

Le stesse possono costituire anche un sostegno a favore delle famiglie nelle quali continuano a permanere livelli di rischio interno o legato a fattori ambientali.

Gl interventi debbono preferibilmente:

essere realizzati nel rispetto dell'autonomia della famiglia;

tendere ad ottenere una collaborazione fattiva di tutti i membri della famiglia;

essere realizzati da persone che possano assicurare la continuità dell'intervento in modo da non vanificarne l'efficacia;

prevedere il sostegno di attività educative per il minore nell'ambito della famiglia;

prevedere, ove possibile, la collaborazione delle famiglie con quanti hanno la responsabilità degli interventi, al fine di favorire la crescita di una rete di solidarietà e di controllo sociale sul territorio;

mirare al pieno assolvimento dell'obbligo scolastico, facilitando il minore anche mediante l'offerta di corsi di sostegno scolastico ed il collegamento con centri ricreativi, sportivi e di socializzazione.

c) Interventi che realizzano centri di incontro per attività sportivo-ricreative, sociali o culturali e forme di presenza sociale nei quartieri.

Questi devono preferibilmente offrire ai minori, oltreché occasione di positiva utilizzazione del tempo libero, nuove proposte che sviluppino capacità creative e di lavoro, un interesse positivo per la realizzazione di un nuovo ambiente di vita, coinvolgendoli, per quanto possibile, in attività da essi stessi gestite anche con l'aiuto delle famiglie. Le attività dei centri di incontro possono

essere realizzate, ovviamente anche all'aperto, in aree attrezzate per ricreazione, sport, musica e forme varie di aggregazione.

d) Interventi realizzati utilizzando le strutture scolastiche, nei giorni e nelle ore non dedicati alle attività istituzionali, previo accordo con i competenti organi scolastici comunali ed in base agli indirizzi del Ministro della pubblica istruzione.

Per quanto riguarda la utilizzazione delle strutture, si fa riferimento alle istruzioni già a suo tempo fornite dal Ministero delle pubblica istruzione con circolare n. 59 del 5 marzo 1992.

In questo contesto si raccomanda di favorire la più ampia collaborazione affinché trovi attuazione l'accordo quadro programmatico tra enti locali e provveditorati e si sviluppi l'azione coordinata auspicata nella predetta circolare, ai fini di creare le migliori e più razionali condizioni di utilizzo delle strutture scolastiche sul territorio.

Per un proficuo rapporto tra scuola ed extrascuola e per una programmazione di interventi integrati interistituzionali capaci di migliorare sul territorio la qualità di vita per i minori si fa nuovamente riferimento ai criteri organizzativi e metodologici assunti dal Ministero della pubblica istruzione con la già richiamata circolare n. 257 del 9 agosto 1994.

Le iniziative dovranno essere preferibilmente realizzate sulla base di progetti articolati che privilegino la crescita di autonomia e di autorganizzazione dei minori, evitando, peraltro, che la partecipazione sia imposta o che l'attività svolta sia valutata ai fini del rendimento scolastico. Risulteranno preferiti interventi capaci di sviluppare attitudini emergenti dalla personalità del minore (creative, artistiche, musicali, sportive, artigianali, professionali) e di suscitare nei minori interessi permanenti.

Su un piano più generale, si richiama la necessità che i progetti siano qualitativamente validi e coerenti con le finalità della legge. In particolare saranno maggiormente considerate iniziative che:

prendano in esame contesti fortemente degradati nei quali si manifestino situazioni di tensione e di grave disagio, riscontrabili anche sulla base degli indici di criminalità minorile, di abuso e maltrattamento di minori, di dispersione scolastica e di abbandono;

concorrano alla soluzione di problematiche urgenti;

concorrano alla realizzazione di progetti territorialmente circoscritti e tali da incidere realmente nelle situazioni considerate, chiaramente definiti quanto a contenuti, strumenti, operatori, risorse finanziarie e forme efficaci di collaborazione interistituzionale con piani regionali e sub regionali socio-assistenziali o con gli interventi di cui all'art. 4 della stessa legge;

pongano in essere progetti polifunzionali nei quali si realizzi una integrazione tra organismi diversi, nella prospettiva di raggiungere il massimo di potenzialità operativa senza naturalmente escludere anche progetti di minore rilevanza territoriale, a carattere monofunzionale, purché oggettivamente validi e capaci di modificare situazioni di disagio e di degrado;

contengano precise indicazioni sui tempi e sulle modalità di valutazione nelle varie fasi di realizzazione dei progetti.

Si richiama, da ultimo, l'orientamento prevalente della commissione interministeriale (cfr. comma 5, art. 2 della legge n. 216) secondo la quale progetti con costo inferiore a 10 milioni non avrebbero in sé le caratteristiche di organica progettualità richiesta. Non viene, peraltro, escluso che possano essere presi in considerazione progetti anche minimi di cui sia dimostrata molto attentamente la reale validità.

2) *Destinazione dei contributi.*

Per la realizzazione dei progetti previsti dalla legge, i contributi finanziari saranno principalmente destinati a coprire totalmente o parzialmente le seguenti tipologie di spesa:

opere di ristrutturazione edilizia nonché di straordinaria manutenzione (nel limite indicativo di lire 30 milioni), purché le relative spese non si configurino come prevalenti od esclusive nell'ambito del progetto. Tali oneri saranno ritenuti ammissibili se riguardano l'adeguamento di strutture o locali già disponibili e facenti parte del patrimonio pubblico o assegnati al privato sociale in concessione pluriennale con fitto agevolato rispetto al relativo equo canone. A tal fine si fa espresso invito agli enti locali ed a tutti gli enti pubblici di mettere a disposizione parte del proprio patrimonio non utilizzato per la realizzazione degli interventi di prevenzione attuati anche da soggetti privati;

oneri per canoni di locazione (in tal caso si tratterà di locali già idonei allo svolgimento delle attività. Saranno tutt'al più ammessi oneri di piccola manutenzione);

oneri di assicurazione e di gestione ordinaria (luce, acqua, gas, altro);

oneri per l'acquisto di beni strumentali purché si dimostri che essi saranno esclusivamente utilizzati per la realizzazione del progetto e purché congrui economicamente ed adeguati sotto il profilo tecnologico rispetto alla utenza ed alla tipologia degli interventi ammessi a finanziamento, evitando l'acquisizione di dotazioni strumentali e tecnologiche sovradimensionate rispetto alle reali possibilità di impiego;

oneri per l'acquisto di materiale, attrezzature e beni deperibili;

oneri destinati alla custodia e manutenzione ordinaria di edifici ed attrezzature scolastiche, nonché per la sistemazione di aree, anche all'aperto, per promuovere forme varie di aggregazione.

L'eventuale cambio di destinazione o sostituzione o vendita o trasferimento dei beni strumentali ed attrezzature ad utilità pluriennale, anche conseguente a cessazione di attività da parte dell'ente o associazione, dovrà essere comunicato al responsabile della prefettura che ne autorizzerà la richiesta per una corretta e trasparente gestione delle risorse finanziarie, ponendo particolare attenzione che su detti beni continui a permanere la originaria destinazione.

Si conferma la esclusione di oneri per personale dipendente dall'ente gestore del progetto.

Si ritengono invece ammissibili oneri derivanti dall'utilizzo di personale specificatamente qualificato (operatori educativi di territorio dotati di particolari competenze ed esperienze realizzate sul campo) nel limite strettamente necessario alla realizzazione degli interventi, sotto forma di «collaborazione non continuativa» e secondo modalità che si prestino a non creare successive aspettative di assunzione. Resta in ogni caso di assoluto rilievo la necessità di avvalersi di personale qualificato, specialmente per la direzione dei progetti.

Saranno altresì ammissibili gli oneri derivanti dal rimborso spese a forfait per l'impegno di volontari e operatori, purché queste risultino preventivamente concordate con l'organizzazione di appartenenza e messe in preventivo in conformità a quanto disposto dalla legge n. 266/91. In tal caso il soggetto proponente dovrà indicare il numero dei volontari e degli operatori coinvolti con il rispettivo ruolo nella realizzazione del progetto.

Si sottolinea ulteriormente che le spese relative ad iniziative di studio e ricerca, seminari, convegni, non potranno essere finanziate in quanto non direttamente utili alla concreta realizzazione dei progetti. Potranno essere considerate, nei limiti dello stretto necessario, spese minime connesse con iniziative di verifica, promosse da organismi che operano sullo stesso territorio o da associazioni collegate con organismi nazionali interessati al migliore coordinamento dei progetti e al raggiungimento di risultati qualitativamente validi.

D) MODALITÀ DI FORMULAZIONE E DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

1) *Formulazione.*

Le domande vanno compilate, sia dai soggetti pubblici che dai soggetti privati in duplice copia, utilizzando esclusivamente il modulo informatizzato appositamente predisposto (all. 1). La mancata utilizzazione del modulo sarà motivo di esclusione dal piano di ripartizione. La domanda, corredata della documentazione indicata nell'apposito modulo, sarà redatta e sottoscritta dal rappresentante legale dell'ente.

Per gli enti privati sarà necessaria l'autentica della firma del rappresentante legale.

I certificati penali e dei carichi pendenti dovranno risultare rilasciati in data non anteriore a tre mesi dalla presentazione della domanda.

Si precisa inoltre che le sedi operative degli enti richiedenti dovranno formulare singole, distinte domande.

2) *Presentazione.*

Le domande, redatte in conformità dell'apposito schema, dovranno essere indirizzate al Ministero dell'interno - Direzione generale dei servizi civili, tramite l'ente pubblico competente come di seguito indicato.

La prefettura competente provvede ad inoltrare le stesse alla scrivente direzione generale, trattenendo agli atti per i successivi adempimenti la seconda copia di domanda originale.

2.1. *Domande degli enti pubblici.*

I comuni, le province, le comunità montane, le uu.ss.ll. (sempre che ricorrano le condizioni di cui alla lettera *B)* dovranno presentare le domande alla prefettura entro il termine del 30 marzo 1995.

Le domande dovranno essere deliberate dagli organi competenti a norma di legge con atto recante l'esatta destinazione del contributo richiesto, che dovrà trovare piena corrispondenza con le finalità indicate nella istanza.

Non saranno favorevolmente esaminate le istanze prive dell'atto dell'organo deliberativo.

2.2. *Domande degli enti privati.*

Le domande dovranno essere presentate esclusivamente al comune territorialmente competente entro il termine perentorio del 30 marzo 1995.

Il comune competente è quello nel cui ambito territoriale ha sede la «struttura operativa» dell'organismo richiedente, a beneficio della quale sarà utilizzata la sovvenzione.

I comuni dovranno trasmettere subito le istanze alla prefettura, e, comunque, non oltre il 15 aprile 1995.

L'inoltro delle istanze degli enti richiedenti, entro la data indicata del 30 marzo 1995, potrà avvenire con le seguenti modalità:

attraverso servizio postale a mezzo di raccomandata con ricevuta di spedizione;

mediante presentazione diretta al comune, se trattasi di organismo privato, o alla prefettura, se trattasi di ente pubblico.

In ogni caso, dovrà risultare la prova della presentazione della domanda in tempo utile: busta con timbro postale leggibile ovvero timbro a protocollo leggibile del comune o della prefettura.

*
* *

Tutte le istanze dovranno essere oggetto di una prima rigorosa verifica istruttoria da parte della prefettura competente per territorio.

In conformità a quanto illustrato nelle note dell'allegato schema di domanda la parte riservata alla prefettura dovrà essere completata con i dati relativi al rispetto del termine del 30 marzo 1995 nonché con ogni altra osservazione relativa al contenuto della domanda.

Le prefetture dovranno inoltrare le domande alla Direzione generale dei servizi civili con ogni sollecitudine e, comunque, entro e non oltre il 30 maggio 1995.

E) EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI

I contributi saranno erogati in varie soluzioni, previa dimostrazione della effettiva realizzazione delle iniziative e dei servizi per i quali sono stati richiesti; lo stato di avanzamento dei lavori consentirà all'ente successivi finanziamenti.

L'ente locale competente per territorio dovrà esprimere in proposito il proprio parere, restando inteso che, per le iniziative attuate dal comune, la prescritta relazione dimostrativa tiene luogo del parere.

F) VERIFICHE SULL'ESECUZIONE DEI PROGETTI E ASSISTENZA TECNICA

Nel corso del primo triennio di attuazione della legge si è andata sempre più chiaramente delineando la necessità che i progetti venissero sistematicamente seguiti nella loro realizzazione, sia per verificarne la effettiva esecuzione, sia per risolvere problemi di varia natura — tecnico-organizzativi e amministrativi — che potessero eventualmente sorgere. In questa prospettiva le prefetture hanno svolto sicuramente un ruolo significativo e si è certi che le stesse assolveranno con sempre maggiore incisività ad una funzione di sostegno, di chiarimento, di propulsione.

Al termine della prima esperienza triennale è emersa peraltro la opportunità che le prefetture si avvalgano di comitati in grado di «verificare l'esecuzione dei progetti finanziati» e di attuare le necessarie forme di assistenza tecnica. Questa esigenza è stata recepita dall'art. 3 della legge 27 luglio 1994, n. 465. A questo fine si è fatto riferimento ai comitati provinciali e metropolitani della pubblica amministrazione, integrati, peraltro, da specifiche professionalità e rappresentanze istituzionali: sono, questi, in particolare, un docente universitario esperto nelle tematiche minorili, un rappresentante delle regioni e dell'ANCI, un rappresentante delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni operanti nel settore.

Sulle modalità di funzionamento dei comitati, si richiama quanto già comunicato con la circolare n. 3158MR32 del 19 novembre 1994, alla quale peraltro si rinvia per completezza di informazione.

G) RACCOMANDAZIONI FINALI

Nell'esercizio dei compiti previsti per il sostegno finanziario delle attività sociali sopra descritte, trovano applicazione i princìpi ed i criteri normativi sul procedimento amministrativo indicati dalla legge n. 241 del 1990, nel quadro della trasparenza amministrativa e della responsabilità.

Coerentemente a tale indicazione, è assolutamente necessario che la presente circolare, unitamente alla modulistica allegata, sia portata a conoscenza e messa a disposizione degli organismi ed enti interessati fornendo ogni utile assistenza.

Converrà ribadire agli organismi anzidetti che non si farà luogo a supplementi di istruttoria, cosicché le istanze non sufficientemente documentate saranno respinte. Il ritardo nell'invio delle istanze e la eventuale incompletezza della documentazione potranno essere fonte di responsabilità personali a carico di chi ha causato l'omissione o il ritardo nello svolgimento degli adempimenti richiesti.

Ai fini della più sollecita predisposizione del piano di ripartizione, la Direzione generale dei servizi civili dovrà essere posta in grado di disporre di tutte le domande originali al massimo entro il 30 maggio p.v. Si pregano pertanto le SS.LL. di voler cortesemente disporre affinché il termine sia scrupolosamente rispettato, in modo da evitare ingiustificabili ritardi.

Nel fornire assicurazione circa la puntuale osservanza della presente circolare, le SS.LL. vorranno precisare il nominativo del funzionario preposto all'istruttoria demandata a codesta prefettura nel procedimento per la concessione dei contributi in argomento. Il funzionario preposto dovrà, pertanto, verificare la tempestività delle domande e la regolarità e completezza della documentazione, fornendo un motivato parere sul contenuti dei progetti e sulla corrispondenza degli stessi alle finalità previste dalla legge.

La presente circolare viene inviata per conoscenza anche ai commissari di Governo con la precisa prospettiva che gli stessi ne informino le regioni che hanno opportunamente espresso il desiderio di seguire l'attuazione della legge n. 216 per i necessari collegamenti con le attività di loro diretta competenza.

La Direzione generale dei servizi civili, a sua volta, d'intesa con il Dipartimento per gli affari sociali, curerà di informare tempestivamente le regioni — naturalmente sempre tramite i commissari di Governo — sui piani approvati che, di norma, vengono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

Si ringrazia per la collaborazione che le SS.LL., con la consueta sensibilità, non mancheranno di prestare in sede di applicazione della normativa, che riveste un significativo rilievo nel quadro degli affari interni del Paese, ai fini della promozione degli interventi preventivi di formazione e di crescita sociale.

Corre l'obbligo di informare, infine, che la presente circolare è stata predisposta tenendo conto di indicazioni e di suggerimenti forniti da rappresentanti del Ministero della pubblica istruzione e del Ministero di grazia e giustizia.

Il capo del Dipartimento per gli affari sociali della Presidenza del Consiglio dei Ministri
BOLAFFI

p. *Il direttore generale dei servizi civili del Ministero dell'interno*
FARRACE

Mod. 1

ALLA PREFETTURA DI ____________________

INTERVENTI PER MINORI A RISCHIO

TRAMITE IL COMUNE DI : ____________________

RISERVATO ALLA DIREZIONE GENERALE SERVIZI CIVILI - MIN.INTERNO

01 ANNO RIFERIMENTO .... |1 9 9 5|
02 NR. PROTOCOLLO .... |N R / |
03 SIGLA PROVINCIA .... | |
04 SIGLA FUNZIONARIO M.I. .... | |
05 SIGLA OPERATORE C.E.D. .... | |

PARTE DA COMPILARE ESCLUSIVAMENTE A MACCHINA A CURA DEL RAPPRESENTANTE LEGALE DELL'ENTE

06 DENOMINAZIONE SEDE LEGALE ENTE ....| |
| |
07 CODICE SEDE LEGALE DELL' ENTE .... | |
08 CODICE FISCALE ENTE .... | |
09 NATURA GIURIDICA ENTE (1) .... | |
10 INDIRIZZO
| |
11 COMUNE | | 12 PROV. | |
13 C.A.P. | | 14 PREFISSO TELEFONICO | | 15 TELEFONO | |
16 DATA ATTO COSTITUTIVO .... | | |1 9 |
17 CONTRIBUTO RICHIESTO .... L. | | | | |
18 DESCRIZIONE ATTIVITA' DELL'ENTE
| |
| |

19 CONTRIBUTI ASSEGNATI L.216/91 PER IL PIANO (RIFERITI ALLA SEDE DESTINATARIA DEL CONTRIBUTO)

01 - 1991 ..... L. | | | | | |............UTILIZZATO PER L. | | | | |

02 - 1992 ..... L. | | | | | |............UTILIZZATO PER L. | | | | |

03 - 1993 ..... L. | | | | | |............UTILIZZATO PER L. | | | | |

INTERVENTI PER MINORI A RISCHIO

Mod. 2

RISERVATO ALLA DIREZIONE GENERALE SERVIZI CIVILI - MIN.INTERNO

ANNO RIFERIMENTO 1995

NR. PROTOCOLLO .... N R /

PARTE DA COMPILARE ESCLUSIVAMENTE A MACCHINA A CURA DEL RAPPRESENTANTE LEGALE DELL'ENTE

20 IL PROGETTO PREVEDE (2) : compilare :

A Attivita' di accoglienza di minori per i quali si sia reso necessario l'allontanamento temporaneo dall'ambito familiare [ ] Mod. 3/

B Interventi a sostegno della famiglia [ ] Mod. 4/

C Interventi che realizzano centri di incontro e forme di presenza sociale nei quartieri [ ] Mod. 5/

D Interventi realizzati utilizzando le strutture scolastiche, nei giorni e nelle ore non dedicati alle attivita' istituzionali [ ] Mod. 6/

21 INDICARE L'OBIETTIVO DA RAGGIUNGERE ENTRO L'ANNO ....

22 OPERATORI

	Dipendenti di ruolo Nr.sogg.	Ore sett.	Convenzionati/Consulenti Nr.sogg.	Ore sett.	Volontari Nr.sogg.	Ore sett.
01 MEDICO						
02 PSICOLOGO						
03 SOCIOLOGO						
04 ISTRUTTORE						
05 ALTRO						

23 COLLEGAMENTO (2) (3).................... [1] [2] [3]

NOTIZIE RELATIVE ALLA SEDE DESTINATARIA DEL PROGETTO

24 DENOMINAZIONE SEDE ....

25 CODICE SEDE ....

26 INDIRIZZO

27 COMUNE 28 PROV.

29 C.A.P. ... 30 PREFISSO TELEFONICO .... 31 TELEFONO .....

32 DATA INIZIO ATTIVITA' SPECIFICA MINORI NELLA SEDE SUDDETTA 19

33 NR. MINORI 34 STRANIERI 35 NOMADI

36 FASCE DI ETA' 0-5 anni 6-14 anni 15-18 anni

37 PROPRIETA' IMMOBILI (8) ....

38 TIPO LOCAZIONE (9) ....

INTERVENTI PER MINORI A RISCHIO

Mod. 3/

RISERVATO ALLA DIREZIONE GENERALE SERVIZI CIVILI - MIN.INTERNO

ANNO RIFERIMENTO 1995

NR. PROTOCOLLO .... M.R./

PARTE DA COMPILARE ESCLUSIVAMENTE A MACCHINA A CURA DEL RAPPRESENTANTE LEGALE DELL'ENTE

NR.VOCE (7) A

A — ATTIVITA' DI ACCOGLIENZA DI MINORI PER I QUALI SI SIA RESO NECESSARIO L'ALLONTANAMENTO TEMPORANEO DALL'AMBITO FAMILIARE

01 Descrizione sintetica della tipologia e ubicazione dell'intervento :

02 TEMPI DI REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO anni mesi

03 AVVIATO DA .... 19 oppure 04 DA AVVIARE 19

05 UTENZA MINORI RELATIVA ALL'INTERVENTO 06 COLLABORAZ. (2) ASS. COM. PRO. USL. EPU

07 AMBITO TERRITORIALE

08 EVENTUALE DENOMINAZIONE ENTE GESTORE DELL'INTERVENTO ....

09 SPESE

CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO

TOTALE ....

INTERVENTI PER MINORI A RISCHIO

Mod. 4/

RISERVATO ALLA DIREZIONE GENERALE SERVIZI CIVILI - MIN.INTERNO

ANNO RIFERIMENTO 1 9 9 5

NR. PROTOCOLLO .... M R /

PARTE DA COMPILARE ESCLUSIVAMENTE A MACCHINA A CURA DEL RAPPRESENTANTE LEGALE DELL'ENTE

NR.VOCE (7) B

B — INTERVENTI A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA

B1 Descrizione sintetica della tipologia e ubicazione dell'intervento :

B2 TEMPI DI REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO anni mesi

B3 AVVIATO DA .. .. 1 9 oppure B4 DA AVVIARE 1 9

B5 UTENZA MINORI RELATIVA ALL'INTERVENTO B6 COLLABORAZ. (2) ASS. COM. PRO. USL. EPV

B7 AMBITO TERRITORIALE

B8 EVENTUALE DENOMINAZIONE ENTE GESTORE DELL'INTERVENTO ....

B9 SPESE

CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO

TOTALE ....

INTERVENTI PER MINORI A RISCHIO

Mod. 5/

RISERVATO ALLA DIREZIONE GENERALE SERVIZI CIVILI - MIN.INTERNO

ANNO RIFERIMENTO 1995

NR. PROTOCOLLO .... N R /

PARTE DA COMPILARE ESCLUSIVAMENTE A MACCHINA A CURA DEL RAPPRESENTANTE LEGALE DELL'ENTE

NR.VOCE (7) C

C— INTERVENTI CHE REALIZZANO CENTRI DI INCONTRO E FORMA DI PRESENZA NEI QUARTIERI

01 Descrizione sintetica della tipologia e ubicazione dell'intervento :

02 TEMPI DI REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO anni mesi

03 AVVIATO DA .... 19 oppure 04 DA AVVIARE 19

05 UTENZA MINORI RELATIVA ALL'INTERVENTO 06 COLLABORAZ. (2).ASS. COM. PRO. USL. EPU

07 AMBITO TERRITORIALE

08 EVENTUALE DENOMINAZIONE ENTE GESTORE DELL'INTERVENTO ....

09 SPESE

CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO

TOTALE ....

INTERVENTI PER MINORI A RISCHIO

Mod. 6/

RISERVATO ALLA DIREZIONE GENERALE SERVIZI CIVILI - MIN.INTERNO

ANNO RIFERIMENTO 1995

NR. PROTOCOLLO .... MR/

PARTE DA COMPILARE ESCLUSIVAMENTE A MACCHINA A CURA DEL RAPPRESENTANTE LEGALE DELL'ENTE

NR.VOCE (7) D

D — INTERVENTI REALIZZATI UTILIZZANDO LE STRUTTURE SCOLASTICHE, NEI GIORNI E NELLE ORE NON DEDICATI ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI

01 Descrizione sintetica della tipologia e ubicazione dell'intervento :

02 TEMPI DI REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO anni mesi

03 AVVIATO DA .... 19 oppure 04 DA AVVIARE 19

05 UTENZA MINORI RELATIVA ALL'INTERVENTO 06 COLLABORAZ. (2) ASS. COM. PRO. USL. EPV

07 AMBITO TERRITORIALE

08 EVENTUALE DENOMINAZIONE ENTE GESTORE DELL'INTERVENTO ....

09 SPESE

CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO
	TOTALE	

INTERVENTI PER MINORI A RISCHIO

Mod. 7

EVENTUALE PARTE DA COMPILARE ESCLUSIVAMENTE A MACCHINA A CURA DEL RAPPRESENTANTE LEGALE DELL'ENTE

39 ANNOTAZIONI INTEGRATIVE DELLA DOMANDA RELATIVE ALLE VOCI (4):

DATI RELATIVI AL RAPPRESENTANTE LEGALE

40 COGNOME ....

41 NOME ....

42 CITTADINANZA ....

43 LUOGO DI NASCITA ....

44 DATA DI NASCITA 19

45 INDIRIZZO

46 COMUNE 47 PROV.

48 C.A.P. 49 CODICE FISCALE

IL SOTTOSCRITTO DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA':

☐ CHE NON SONO STATE RICHIESTE AD ENTI PUBBLICI O PRIVATI LE SPESE PER LE QUALI SI RICHIEDE IL CONTRIBUTO AI SENSI DELLA LEGGE 216/91.

OPPURE

☐ CHE HA RICEVUTO NELL'ANNO.......DA(SPECIFICARE IL TIPO DI ENTE)............................
LA SOMMA DI L................QUALE CONTRIBUTO/FINANZIAMENTO , IN MISURA TOTALE/PARZIALE, PER LE SEGUENTI INIZIATIVE:...
....

(LUOGO) (DATA)

Spazio per l'autentica della firma per gli enti privati
Timbro dell'ufficio e firma del responsabile per gli enti pubblici (FIRMA)

INTERVENTI PER MINORI A RISCHIO

Mod. B

RISERVATO ALLA PREFETTURA DA COMPILARE ESCLUSIVAMENTE A MACCHINA

50 DATA SPEDIZIONE DOMANDA A MEZZO POSTA .... |_|_|_|_|1|9|_|_|

51 DATA TIMBRO RICEZIONE COMUNE .... |_|_|_|_|1|9|_|_|

52 DATA TIMBRO RICEZIONE PREFETTURA .... |_|_|_|_|1|9|_|_|

53 PARERE PREFETTURA (5) .... |_|_|

54 DOCUMENTAZIONE (6)

- 01 ATTO COSTITUTIVO E STATUTO .... |_|
- 02 RAPPRESENTANTE LEGALE .... |_|
- 03 CERTIFICATO PENALE .... |_|
- 04 CERTIFICATO CARICHI PENDENTI PRETURA ... |_|
- 05 CERTIFICATO CARICHI PENDENTI PROCURA ... |_|
- 06 ISCRIZIONE REGISTRO PREFETTIZIO COOP.SOC. |_|
- 07 ISCRIZIONE ALBO COOPERATIVE............. |_|
- 08 ISCRIZIONE ALBO VOLONTARIATO .... |_|
- 09 RELAZIONE ATTIVITA' SVOLTA CONNESSA AI RISULTATI OTTENUTI NELL'ANNO PRECEDENTE |_|
- 10 BILANCIO CONSUNTIVO ANNO PRECEDENTE .. |_|
- 11 BILANCIO PREVENTIVO ANNO IN ESAME .... |_|
- 12 PROGETTO ANALITICO .... |_|
- 13 PREVENTIVI SPESE (S/N/P) (2) .... |_|
- 14 DELIBERA ENTE PUBBLICO .... |_|
- 15 PROVVEDIMENTO TRIBUNALE MINORI .... |_|

55 NOMINATIVO FUNZIONARIO PREFETTURA PREPOSTO ALL'ISTRUTTORIA

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

56 ANNOTAZIONI INTEGRATIVE DELLA DOMANDA RELATIVE ALLE VOCI (4):

|_|_|_|_|........................ |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

|_|_|_|_|........................ |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

|_|_|_|_|........................ |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

|_|_|_|_|........................ |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

|_|_|_|_|........................ |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

|_|_|_|_|........................ |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

|_|_|_|_|........................ |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

|_|_|_|_|........................ |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

|_|_|_|_|........................ |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

|_|_|_|_|........................ |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

NOTE

(1) *Associazione:*

A - Associazione; E - Ente ecclesiastico; V - Organismo volontariato; T - Cooperativa sociale; F - Fondazione; O - Scuole private; I - Altri enti privati.

Comune:

C - Comune; S - Consorzio comuni/Ass. intercomunali.

Provincia:

P - Amministrazione provinciale; R - Consorzio province.

USL - Unità sanitaria locale:

U - USL.

EPV - Enti pubblici vari:

M - Comunità montana; B - Ipab; H - Scuole pubbliche; N - Altri enti pubblici.

(2) Barrare una o più voci.

(3) 1 - Piani regionali; 2 - Piani sub-regionali socio-assistenziali; 3 - Progetti ex art. 4 della legge n. 216/91.

(4) Usare più righe per la stessa voce, senza ripetere il codice; nei quattro quadretti a sinistra indicare il numero della voce che interessa ed il numero progressivo di riferimento corrispondente (altre due caselle).

(5) PF - Parere favorevole; NA - Parere negativo.

(6) S - Si; N - No; P - Parziale.

(7) Assegnare un progressivo da 0 a 9 per ogni intervento della stessa categoria di appartenenza.

(8) P - Proprietà pubblica; T - Proprietà privata.

(9) A - Affitto; C - Concessione; M - Comodato; L - Altro.

NOTE ILLUSTRATIVE

I moduli numerati da uno a otto sono suddivisi in riquadri e debbono essere compilati a macchina, ciascuno in ogni sua parte rispettando le intestazioni evidenziate in alto (soggetto richiedente, prefettura, Ministero dell'interno).

MOD. 1.

In alto a destra, il rappresentante legale è tenuto a completare gli indirizzi con la denominazione della prefettura e del comune competente per territorio e i dati di cui ai punti da 06 a 19 (i primi cinque punti sono riservati alla Direzione generale dei servizi civili).

Punto 06.

La denominazione della sede legale deve corrispondere a quello risultante dall'atto costitutivo dell'ente.

Punto 07.

Gli enti richiedenti, che hanno già prodotto istanza negli anni 1992 e 1993, sono stati individuati da un apposito codice meccanografico per le diverse sedi della struttura. Pertanto il punto dovrà essere completato con i codici che questa amministrazione centrale ha provveduto ad inviare a tutte le prefetture.

Punti 08/16.

Indicare i dati relativi alla sede legale dell'ente.

Punto 17.

Le apposite caselle debbono riportare l'importo totale complessivamente richiesto dall'ente per l'anno in riferimento (1995).

Esso dovrà essere la somma dei singoli importi riportati in calce ai mod. 3, mod. 4, mod. 5, mod. 6.

Punto 18.

Indicare in forma sintetica il tipo di attività che l'ente svolge in via istituzionale.

Punto 19.

Indicare il contributo assegnato e utilizzato negli anni precedenti per la sede destinataria del progetto. Per ulteriori precisazioni è possibile utilizzare l'apposito spazio di cui al mod. 7, punto 39*.

MOD. 2.

Punto 20.

Sono indicate le quattro voci corrispondenti alla tipologia di interventi ammessi dalla legge n. 216/91. Barrare una o più caselle corrispondenti alle quattro voci, dettagliatamente specificate nei successivi modelli 3, 4, 5 e 6.

Punti 21/23.

Indicare l'obiettivo da raggiungere entro l'anno, il personale impiegato dall'ente ed il collegamento con i piani regionali o sub regionali socio-assistenziali.

Punti 24/38.

Indicare le notizie relative alla sede destinataria del progetto specificando il relativo codice meccanografico.

Si precisa che l'ente deve presentare singola istanza di contributo per ogni sede operativa o struttura nella quale è realizzato il progetto utilizzando, pertanto, un unico mod. 2.

MOD. 3 - MOD. 4 - MOD. 5 - MOD. 6.

Per rendere più chiara la descrizione delle singole spese, sono stati realizzati quattro modelli ognuno dei quali corrispondenti alla tipologia degli interventi ammessi dalla legge n. 216/91.

I singoli interventi potranno essere indicati utilizzando un numero massimo di dieci modelli, numerati da 0 a 9.

Sottovoci 01-08.

Per ciascun intervento descritto sinteticamente alla sottovoce 01 (es. costituzione di un centro incontro in una determinata zona a rischio) dovranno essere specificatamente indicati i tempi di realizzazione, la data completa di avviamento dell'intervento per il quale si chiede il contributo, il relativo numero dei minori coinvolti e gli altri dati richiesti.

Le spese relative ad ogni tipo di intervento (numerato da 0 a 9) dovranno essere descritte singolarmente nella sottovoce 09, assegnando ad esse il codice di riferimento previsto nell'elenco accluso e indicando sinteticamente nello spazio massimo di un rigo alla voce «Descrizione» la specifica della finalità richiesta, come da esempio sottoindicato:

09 SPESE	CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO
	109	RIMBORSO SPESE VOLONTARI	2.700.000
		1 VOL. X 9 MESI X 300.000 MENS.	

MOD. 7.

Contiene i dati personali e la dichiarazione di responsabilità del rappresentante legale dell'ente. Si evidenzia che non è consentito richiedere il contributo per le spese finanziate con altre provvidenze di qualsiasi natura, erogate da enti pubblici e privati.

Per eventuali annotazioni integrative il rappresentante legale può utilizzare l'apposito spazio al punto 39.

MOD. 8.

È riservato alla prefettura competente a ricevere la domanda.

Punti 49/52.

Il funzionario preposto all'istruttoria deve indicare la data certa di trasmissione della domanda, sia degli enti pubblici che degli enti privati, risultante dal timbro postale (allegando eventuale busta o altro documento comprovante la data di spedizione postale) o dal timbro di ricezione del comune (per gli enti privati) o della prefettura (per gli enti pubblici).

Punto 53.

La prefettura è tenuta ad esprimere un parere favorevole o sfavorevole sulla richiesta di contributo. Nell'apposito spazio (punto 56) il funzionario incaricato deve motivare detto parere, fornendo in proposito informazioni succinte sull'attività svolta dall'ente sul territorio.

Punto 54.

Individua la documentazione corredata alla domanda.

Punto 55.

Il nominativo del funzionario responsabile è richiesto per eventuali informazioni nelle vie brevi.

Punto 56.

Prevede le annotazioni integrative atte ai modelli da 1 a 7.

Per ulteriori informazioni gli enti richiedenti possono rivolgersi alla prefettura competente per territorio.

ELENCO DEI CODICI SPESE PER LA COMPILAZIONE DEI MOD. 3, 4, 5, 6

000 Lavori di ristrutturazione
001 Impianti fognari
005 Recinzione
006 Rifacimento strade d'accesso
020 Arredo cucina
100 Arredi
200 Affitto locali
201 Affitto terreno
300 Custodia strutture scolastiche
303 Compenso custode
400 Pulizia e piccola manutenzione locali
401 Attrezzature e materiali
500 Strutture prefabbricate
502 Attività sportive
600 Materiale attrezzatura e macchinario
604 Sala mensa
700 Elettrodomestici
800 Materiale ludico-ricreativo
801 Impianto audio-video
806 Biblioteca
808 Giochi
900 Materiale didattico
A02 Abbonamenti/Iscrizioni
A05 Abbigliamento ginnico
B00 Automezzi
B07 Automezzo
C00 Assicurazioni
D00 Spese trasporto utenti
D01 Compenso autista
D02 Noleggio automezzi
E00 Spese gestione
E01 Utenze
E02 Vitto
E03 Alloggio
F00 Macchine per ufficio
G01 Spese soggiorno
G02 Campo-scuola
G03 Manifestazioni culturali
G04 Compenso accompagnatori
G06 Escursioni
G07 Campeggio
I00 Sostegno scolastico
I02 Borse di studio
I03 Corsi di lingua
I04 Corsi di recupero
I05 Doposcuola
J00 Att. inserimento lavorativo
J01 Borse di lavoro
J02 Incentivi alle aziende
J03 Pagamento oneri sociali
K00 Corsi di formazione professionale
K01 Incentivi utenti
K02 Convenzioni
L01 Rimborso spese volontari
L02 Rimborso spese esperti
L03 Rimborso spese docenti
L04 Rimborso spese operatori
L05 Rimborso spese consulenti
L06 Rimborso spese istruttori
L07 Oneri personale qualificato
L08 Compensi docenti
L09 Compensi operatori
L10 Compensi per consulenze
(L01–L10: Specificare dettagliatamente le singole voci di spesa (n. personale × tempo × costo unitario))
M00 Spese affidamento minori
M01 Sussidi alle famiglie affidatarie
M02 Rette centri residenziali
M03 Rette centri semiresidenziali
N02 Materiale di consumo
N0K Locazione attrezzature laboratorio
N0P Manutenzione attrezzature
N10 Attrezzature giardinaggio
N11 Adeguamento strutture per disabili
N12 Materiale per corsi di formazione

N16 Materie prime per laboratori
N28 Formazione genitori
N2H Cineforum
N2I Manifestazioni musicali
N2M Abbonamento riviste
N37 Biciclette
N38 Corsi di psicomotricità
N3H Serre
N3N Manutenzione impianti
N4F Servizio mensa
N4L Materiali igienico-sanitari
N4M Biancheria
N4R Attrezzature informatica
N64 Abbonamenti/riviste-quotidiani
N65 Animali
N6C Laboratorio linguistico
N8D Cantiere di lavoro
NCB Giochi - Feste - Incontri
NCP Attività giornalistiche
NCV Lavanderia
N00 Altre spese

95A0732

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano (modifiche di autorizzazioni già concesse).

È autorizzata l'immissione in commercio delle seguenti specialità medicinali con le specificazioni di seguito indicate:

Provvedimento n. 32/1995 del 16 gennaio 1995

Specialità medicinale: «DEPAKIN» (40 compresse 200 mg, 40 compresse 500 mg, 40 ml soluzione).

Titolare A.I.C.: Sanofi Pharma S.a. - Gentilly - Francia, rappresentata in Italia dalla società Sanofi Winthrop S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Piranesi, 38.

Modifica apportata: produttore: le operazioni terminali di confezionamento della specialità medicinale sopra indicata sono ora effettuate anche dalla società Sanofi Winthrop S.p.a. nello stabilimento sito in Milano, via G. B. Piranesi, 38.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Provvedimento n. 33/1995 del 16 gennaio 1995

Specialità medicinale: «KEFORAL» capsule, compresse, gocce e sospensione.

Titolare A.I.C.: Eli Lilly Italia S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Sesto Fiorentino (Firenze), via Gramsci, 731/733.

Modifica apportata: composizione (limitatamente agli eccipienti). La composizione ora autorizzata è la seguente:

principio attivo invariato;

eccipienti:

per le capsule: cellulosa con sodio carbossimetilcellulosa, dimeticone, magnesio stearato, patent blu V E-131, giallo chinolina E-104, biossido di titanio, gelatina, inchiostro edibile, nei quantitativi indicati nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti;

per le compresse: povidone K-90, amido glicolato, magnesio stearato, idrossipropilmetilcellulosa, glicerina, miscela color arancio M-1-3509, nei quantitativi indicati nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti;

per le gocce: aroma Guaranà 51880TP, giallo tramonto E-110, vanillina, saccarosio, nei quantitativi indicati nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti;

per la sospensione: aroma Guaranà 51880TP, giallo tramonto E-110, saccarosio.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

I lotti già prodotti, aventi la composizione in eccipienti precedentemente autorizzata, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

95A0737

Autorizzazione all'Istituto nazionale per lo studio e la cura dei tumori, in Milano, a conseguire un legato

Con decreto ministeriale 22 novembre 1994, l'Istituto nazionale per lo studio e la cura dei tumori di Milano è stato autorizzato a conseguire il legato disposto dalla sig.ra Maria Viganò con testamento olografo per atto dott. Salvatore Renta, notaio in Milano, n. di rep. 3800, e consistente nella somma di L. 3.690.438.

95A0664

Autorizzazione all'Associazione italiana della Croce rossa, in Roma, ad acquistare un immobile

Con decreto ministeriale 12 gennaio 1995, l'Associazione italiana della Croce rossa, in Roma, è stata autorizzata ad acquistare, al prezzo di L. 330.000.000, un immobile sito in Valle Lomellina (Pavia), via Sartirana n. 7, da destinare alla sede del locale sottocomitato C.R.I., come da atto di compravendita dott. Paolo Sedino, notaio in Garlasco, n. di rep. 50453.

95A0665

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione all'istituto per ciechi «A. Antonacci» di Lecce ad accettare una eredità

Con decreto ministeriale 22 novembre 1994 l'istituto per ciechi «A. Antonacci» di Lecce è stato autorizzato a conseguire il lascito testamentario, disposto con testamento olografo del 13 luglio 1984, pubblicato il 5 febbraio 1993 al numero di repertorio 37661, dalla sig.ra Maria Paladini, nata a Lecce il 10 maggio 1914 e ivi deceduta il 26 gennaio 1993.

95A0657

Autorizzazione alla scuola materna di Castelnuovo Don Bosco, dipendente dalla direzione didattica di Cocconato, ad accettare una donazione.

Con decreto del prefetto di Asti prot. 11355 del 17 dicembre 1994 il direttore didattico di Cocconato è stato autorizzato ad accettare la donazione di un videolettore del valore complessivo di L. 369.000 in favore della scuola materna di Castelnuovo Don Bosco offerto dai genitori degli alunni della scuola medesima.

95A0658

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Ricostituzione del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Trentino-Alto Adige

Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro in data 16 gennaio 1995 è stato ricostituito il comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Trentino-Alto Adige.

95A0660

Ricostituzione del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Sardegna

Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro in data 16 gennaio 1995 è stato ricostituito il comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Sardegna.

95A0661

Ricostituzione del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Lombardia

Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro in data 16 gennaio 1995 è stato ricostituito il comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Lombardia.

95A0662

Revoca dello scioglimento della società cooperativa «Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata La Vespucci», in Roma.

Con decreto ministeriale 29 dicembre 1994 il decreto ministeriale 24 aprile 1986, limitatamente al numero d'ordine 18, che prevede lo scioglimento d'autorità ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza nomina di commissari liquidatori della società cooperativa «Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata La Vespucci», in Roma, è stato revocato.

95A0663

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Provvedimenti concernenti le società esercenti attività fiduciaria e di revisione

Con decreto ministeriale 31 gennaio 1995 l'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende, rilasciata con decreto interministeriale 8 aprile 1972, modificato con decreti 11 novembre 1983, 15 luglio 1987, 19 maggio 1989, alla società «Nord fiduciaria S.p.a.», con sede legale in Firenze (iscritta presso la cancelleria commerciale del tribunale di Firenze al n. 19917, è decaduta a seguito di scioglimento anticipato e messa in liquidazione.

Con decreto ministeriale 31 gennaio 1995 l'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende, rilasciata con decreto interministeriale 29 gennaio 1990, alla società «Bofid fiduciaria S.p.a.», con sede in Torino, al n. 812/87, è decaduta a seguito dello scioglimento della società e della sua messa in liquidazione ai sensi dell'art. 2448 del codice civile.

95A0659

MINISTERO DELLA DIFESA

Ricompensa al valor militare per attività partigiana

Con decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, vistato dalla ragioneria centrale in data 23 settembre 1994, n. 37/Varie, è stata concessa la seguente ricompensa al valor militare per attività partigiana:

Medaglia di bronzo

Comune di Neviano degli Arduini. — «Neviano degli Arduini, sulle colline parmensi, aderì fin dall'inverno 1944 alla lotta per la liberazione della Patria, concorrendo alla formazione di gruppi di resistenza al nazifascismo che confluirono, successivamente, nelle brigate 47ª Garibaldi e 4ª Giustizia e Libertà. Le azioni partigiane costrinsero il nemico a violente reazioni, ad esecuzioni e deportazioni di civili e distruzioni di beni. Numerosi i combattimenti, i rastrellamenti e le azioni di rappresaglia subite. Alto il contributo di vittime tenuto conto dell'esiguità della popolazione». — Neviano degli Arduini, settembre 1943-aprile 1945.

95A0707

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 9 febbraio 1995

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1616,75
ECU	1994,26
Marco tedesco	1056,01
Franco francese	305,39
Lira sterlina	2514,37
Fiorino olandese	942,33
Franco belga	51,334
Peseta spagnola	12,292
Corona danese	268,32
Lira irlandese	2509,36
Dracma greca	6,752
Escudo portoghese	10,257
Dollaro canadese	1156,47
Yen giapponese	16,339
Franco svizzero	1247,97
Scellino austriaco	150,06
Corona norvegese	241,40
Corona svedese	217,09
Marco finlandese	342,39
Dollaro australiano	1205,61

95A0814

Smarrimento di ricevuta di debito pubblico

(1ª pubblicazione) Elenco n. 4

È stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 255 Mod. 25 A. — Data: 20 luglio 1990. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: ufficio ricevimento delle domande - Roma. — Intestazione: Cassa di risparmio di Civitavecchia. — Titoli del debito pubblico: nominativi 3. — Capitale L. 5.355.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

95A0666

PREFETTURA DI TRIESTE

Ripristino di cognome nella forma originaria

Su istanza del sig. Gianfranco Carpani, nato a Trieste, il 23 giugno 1954, residente a Trieste, salita Promontorio n. 11, Giglio di Giorgio, nato a Trieste il 5 agosto 1931, tesa ad ottenere il ripristino nella forma originaria di «Kerpan» del suo cognome, ai sensi degli articoli 1 e 2 della legge n. 144/1991, con provvedimento n. 1.13/2-1067 del gennaio 1995 è stato revocato, limitatamente agli effetti prodotti nei confronti dell'istante, il decreto prefettizio n. 11419/31193 del 25 gennaio 1929 con il quale il cognome del sig. Mario Kerpan, nato a Trieste il 7 agosto 1906, ascendente in linea retta di secondo grado dell'interessato, venne ridotto nella forma italiana di «Carpani», a norma del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, convertito in legge 24 maggio 1926, n. 898.

Il cognome del sig. Gianfranco Carpani è pertanto ripristinato nella forma originaria di «Kerpan» ai sensi dell'art. 1 della legge 28 marzo 1991, n. 114.

Il sindaco del comune di Trieste è incaricato di provvedere a tutti gli adempimenti di cui all'art. 4 della legge n. 114/1991 ed alla notificazione del presente decreto all'interessato.

95A0708

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;
— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10) e presso le librerie concessionarie consegnando gli avvisi a mano, accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1995

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1995
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1995 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1995

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:

- annuale	L. 357.000
- semestrale	L. 195.500

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale

- annuale	L. 65.500
- semestrale	L. 46.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:

- annuale	L. 200.000
- semestrale	L. 109.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:

- annuale	L. 65.000
- semestrale	L. 45.500

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:

- annuale	L. 193.500
- semestrale	L. 108.500

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:

- annuale	L. 687.000
- semestrale	L. 379.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 98.000**, *si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1995.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L. 2.550
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 124.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 81.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.350

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1995
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 336.000
Abbonamento semestrale	L. 205.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.450

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189